

Comunicazione del 22 luglio 2013 – Adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio

La Banca d'Italia, attesa la particolare situazione di incertezza sui mercati finanziari e in considerazione delle seguenti fonti normative:

- l'articolo 5-bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, entrato in vigore il 21 giugno 2013, che prevede che *“Le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, effettuano la loro valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario”*;
- l'articolo 5-bis, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, che dispone che *“Le autorità settoriali competenti incaricate della vigilanza delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività, controllano l'adeguatezza delle loro procedure di valutazione del rischio di credito, valutano l'utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating del credito e, se del caso, incoraggiano tali entità a ridurre l'incidenza di tali riferimenti con l'obiettivo di ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai rating del credito, in linea con la specifica legislazione settoriale”*;
- la Direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, entrata in vigore il 21 giugno 2013, che modifica l'art. 18 della direttiva 2003/41/CE, l'art. 51 della direttiva 2009/65/CE e l'art. 15 della direttiva 2011/61/UE, volte a contribuire a ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali, degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dei fondi di investimento alternativi in sede di effettuazione dei rispettivi investimenti;
- l'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di ... lett.f) gestione del rischio dell'impresa;
- l'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che dispone che la Banca d'Italia disciplini con regolamento, sentita la Consob, le regole applicabili agli OICR in materia di criteri e divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio;
- il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2013, prevede al Tit. V, Cap. III, Sez. I, paragrafo 5 che il sistema di gestione dei rischi degli OICR definisca le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la sorveglianza, l'attenuazione dei rischi a cui sono esposti o potrebbero essere esposti i patrimoni degli OICR (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidità, di controparte e operativi). Le SGR sono chiamate a definire, applicare e mantenere disposizioni interne, tecniche di misurazione e procedure per assicurare il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi degli OICR;
- l'art. 30, comma 1, del Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007, come modificato con atti congiunti del 9 maggio e

del 25 luglio 2012, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Regolamento congiunto), definisce, in conformità con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, il sistema di gestione del rischio degli OICR come l'insieme delle politiche, dei processi, dei meccanismi riguardanti la valutazione dei rischi a cui è esposto o potrebbe essere esposto il patrimonio di ciascun OICR gestito (inclusi, tra l'altro, i rischi di mercato, di liquidità, di controparte e operativi);

EMANA

la presente Comunicazione al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ("gestori") sulla necessità di assicurare il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi degli OICR con specifico riguardo all'utilizzo dei giudizi di rating del credito nella valutazione delle attività degli OICR e nelle politiche di investimento.

In particolare, i gestori, conformemente a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito e dalla Direttiva 2013/14/UE, si dotano di sistemi di gestione dei rischi che, nella valutazione del merito di credito delle attività degli OICR, non facciano esclusivamente o meccanicamente affidamento sui giudizi espressi da una o più agenzie di rating e assicurino un'accurata valutazione del rischio di credito al quale il patrimonio degli OICR in gestione è o potrebbe essere esposto.

La corretta applicazione di tali previsioni compete all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione e alla funzione di gestione del rischio, nell'ambito delle rispettive competenze così come disciplinate rispettivamente dagli artt. 31, comma 1, lett. d), 31-*bis*, comma 1, lett. c) e 31-*ter*, comma 1 del Regolamento congiunto.

In relazione a quanto precede e tenuto conto della natura, della tipologia e della complessità dell'attività svolta, i gestori procedono ad una rivalutazione dei propri sistemi di gestione del rischio, individuando le esigenze di rafforzamento delle procedure di selezione, monitoraggio e gestione del rischio di credito. Il potenziamento dei sistemi deve consentire alle SGR un'adeguata capacità di valutazione del rischio di credito almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e compongono una percentuale rilevante dei portafogli dei fondi gestiti.

Anche i riferimenti al merito creditizio contenuti nei regolamenti di gestione dei fondi dovranno informarsi ai principi sopra esposti, tenuto conto che tali documenti definiscono la politica di investimento seguita dal gestore stesso.

La Banca d'Italia verificherà l'adeguatezza dei processi interni di valutazione del merito di credito e del sistema di gestione dei rischi nel suo complesso, anche con riguardo alla necessità di evitare l'affidamento esclusivo e meccanico sui giudizi delle agenzie di rating del credito, nell'interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati.

Le informazioni aggiornate sulle iniziative assunte dagli intermediari con riferimento alle procedure di selezione, monitoraggio e gestione del rischio di credito saranno fornite nell'ambito della periodica Relazione organizzativa, di cui al Tit. IV, Cap. IV, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell'8 maggio 2012.